

Atto Camera

Mozione 1-00114 presentata da ANGELO CAPODICASA testo di lunedì 9 febbraio 2009, seduta n.128

La Camera,

premessi che:

l'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana dispone che: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;

il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze») ha stabilito che: «In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato», e che: «Con decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative»;

la Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 2008, n. 145, nel giudizio di legittimità costituzionale relativo all'articolo 1, comma 661, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel giudicare infondata la questione sollevata dalla Regione siciliana, chiarisce tuttavia che le «competenze previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato» da trasferire «simmetricamente» alla Regione siciliana, quale condizione per la piena attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, come previsto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, siano da intendersi esclusivamente «le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta» e non altre competenze relative ad altre materie;

l'interpretazione contenuta nella citata sentenza, sia pure incidentalmente, fa giustizia di un tentativo perpetrato attraverso l'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, volto ad annullare, attraverso una sorta di partita di giro, un diritto della Regione siciliana sancito dallo Statuto e più volte riconosciuto con sentenze della Corte costituzionale;

la conseguente controversia in merito all'interpretazione della disposizione contenuta nel citato decreto legislativo è stata la causa del ritardo nel dare piena attuazione all'articolo 37 dello Statuto;

è necessario, pertanto, procedere alla definizione delle modalità applicative del citato decreto legislativo, mediante l'emanazione del decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze ivi previsto,

impegna il Governo

a completare, in tempi brevi, la definizione delle modalità applicative in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.

(1-00114)

«Capodicasa, Berretta, Burtone, Cardinale, Enzo Carra, Causi, D'Antoni, Genovese, Levi, Pierdomenico Martino, Antonino Russo, Samperi, Siragusa».